

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente la concessione di garanzia dello Stato al pagamento  
 degli interessi e dell'ammortamento di un mutuo di Fr. 2.500.000,—  
 a favore della Società di navigazione del Lago di Lugano

(del 25 marzo 1960)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con decreto legislativo del 18 dicembre 1952, nell'ambito del risanamento della Società di navigazione del lago di Lugano, si accordava la garanzia per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento sul prestito di Fr. 700.000,—, che la Cassa federale dei prestiti concedeva alla S.N.L. per l'acquisto di una motonave.

Nel 1956, avendo la Cassa federale dei prestiti denunciato la convenzione per il mutuo di Fr. 700.000,—, questo Consiglio ha riesaminato il problema e ha emanato il decreto del 21 giugno 1955, il quale autorizzava il Consiglio di Stato a prestare garanzia solidale per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento sul prestito ridotto a Fr. 686.000,—, concesso dal Fondo centrale di compensazione AVS alla S.N.L.

Con istanza del 6 ottobre 1959 e lettera del 4 marzo 1960, la S.N.L. chiede allo Stato analoga garanzia per un prestito di Fr. 2.500.000,—, da contrarre presso l'amministrazione AVS.

Il nuovo prestito serve all'ulteriore finanziamento del programma di ammodernamento della flotta del Ceresio iniziato con il varo della motonave Elvezia nel 1954. Quest'ultima ha dato risultati così favorevoli da indurre la S.N.L. ad iniziare le pratiche per la costruzione della motonave Ticino, entrata in servizio nel 1957, e di due altre, che dovrebbero sostituire i due piroscafi Sempione e Italia, varati nel 1903 e 1906 e comprensibilmente non più adatti alle esigenze del traffico moderno.

L'ammodernamento della flotta della S.N.L. avrebbe dovuto concludersi entro una decina d'anni, ma i concreti vantaggi accertati dopo la sostituzione dei primi due piroscafi, la necessità di tenere il passo con i notevoli miglioramenti apportati alle flotte del lago di Como e del lago Maggiore, giustificate esigenze di carattere tecnico e commerciale e quindi la dimostrata possibilità di far fronte agli impegni finanziari pur anticipando la sostituzione dei due ultimi piroscafi, giustificano già attualmente il prestito in parola e quindi anche la garanzia richiesta al Cantone il quale, se il presente decreto vorrà essere votato, sarà garante per il servizio interessi e ammortamento di un prestito di complessivi Fr. 2.500.000,—, oltre alle garanzie relative al prestito di Fr. 700.000,— prestate con i decreti del 7 luglio 1952 e del 21 giugno 1955.

Secondo il piano di finanziamento per il periodo 1960-64, la S.N.L. prevede, per il riscatto della motonave Ticino (Fr. 500.000,—) e per l'acquisto di due altre motonavi (del costo complessivo di Fr. 2.100.000,—), compensati interessi e ammortamenti con il risparmio sulla quota attuale di noleggio e i versamenti straordinari della società, un ammontare totale occorrente di Fr. 2.492.450,—.

L'onere annuo per interessi e ammortamenti — durante 30 anni — del prestito di Fr. 2.500.000,—, al 5 ¼ %, calcolato in ca. Fr. 131.250,—, viene compensato dalla quota già prevista in conto esercizio (Fr. 82.000,—) e dalle economie che possono essere effettuate con i nuovi mezzi (manutenzione e consumi fran-

chi 30.000,—; personale Fr. 30.000,—); la maggiore entrata prevista in franchi 10.750,— sarà a sua volta destinata all'ammortamento accelerato.

Dalla dettagliata istanza in esame non risulta comunque che l'operazione di finanziamento sia azzardata. Tanto più se si volesse tener presente anche il valore di ricupero dei due piroscafi da demolire, l'indennità corrisposta dalla Confederazione, per di più suscettibile di aumento e, salvo imprevisti, anche un aumento degli introiti.

L'amministrazione centrale AVS in Ginevra si è pronunciata favorevolmente a questo nuovo prestito ponendo delle normali condizioni che possono essere agevolmente accettate dalla S.N.L. e ponendo pure quale presupposto « che il Cantone Ticino si renda garante del regolare pagamento degli interessi, nonché del rimborso del mutuo ».

La garanzia in parola non implica alcun rischio preoccupante se si tien presente che la Società è disposta a concedere, a favore del Cantone, un pegno ipotecario di primo rango il quale potrà estendersi su tutte le attività della istante e in particolare su :

— gli impianti già esistenti compresa la motonave Elvezia (Bilancio 31.12.1958)	Fr. 2.432.014,29
— il terreno del cantiere, mq. 6.500 ca., oltre il valore del bilancio	Fr. 650.000,—
— la motonave Ticino	Fr. 1.000.000,—
— le due motonavi in costruzione	Fr. 2.100.000,—
per un valore totale di	Fr. 6.182.014,29
di cui al Conto ammortamenti	Fr. 1.477.118,89
	<u>Fr. 4.704.895,40</u>

Occorre inoltre notare che in questi valori non è compreso quello commerciale delle concessioni per i servizi di navigazione e per gli autoservizi.

Per concludere, questo Consiglio è d'accordo di concedere la garanzia per il pagamento del capitale e degli interessi sul mutuo di Fr. 2.500.000,—, contratto presso l'amministrazione dei fondi centrali di compensazione AVS a Ginevra, alla condizione che sia concessa l'iscrizione della ipoteca di primo rango sulla intera proprietà della società debitrice costituita da fondi e dal parco navigante, comprese le due motonavi in costruzione.

Per poter perfezionare l'operazione vi preghiamo di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Zorzi*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Stefani*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la garanzia del Cantone per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento del prestito di Fr. 2.500.000,— concesso dai Fondi centrali di compensazione AVS alla Società di navigazione del Lago di Lugano

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 25 aprile 1960 n. 886 del Consiglio di Stato,

*decreta :*

*Art. 1.* — Il Consiglio di Stato è autorizzato a prestare garanzia solidale per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento sul prestito di Fr. 2.500.000,— concesso dai fondi centrali di compensazione AVS, alla Società di navigazione del lago di Lugano, alle condizioni stabilite dalla relativa convenzione.

*Art. 2.* — La garanzia è concessa contro pegno di primo grado sulle attività di proprietà della Società di navigazione per l'importo di Fr. 2.500.000,—.

*Art. 3.* — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

